

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

(Provincia di PAVIA)

COPIA

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N.RO 10 DATA 16/06/2014	O G G E T T O	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI NON E' APPLICABILE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA AI SENSI DELL'ART. 2-BIS DEL DPR 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 98/2013
--------------------------------------	---------------------------------	---

L'anno duemila quattordici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 21, nelle sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
VERCESI Cesarino Giuliano	X				
RICCARDI Elena	X				
BRANDOLINI Paola	X				
DACREMA Monica	X				
CHIAPPERINI Marilena	X				
SFORZA Emanuela Maria	X				
CORDINI Martina	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Assegnati n.ro 7
In carica n.ro 7

Presenti n.ro 7
Assenti n.ro =

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il signor Vercesi Cesarino Giuliano nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario comunale signor Beltrame d.ssa Roberta. La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Individuazione degli ambiti territoriali nei quali non è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha integralmente riformulato l'art. 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- l'art. 49, comma 4-ter della Legge n. 122/10, in relazione alla previsione contenuta nel citato comma 4-bis, precisa che "le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale";
- in particolare, l'art. 19 della Legge n. 241/1990 ("Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA"), alla luce della suddetta riformulazione, così dispone, al comma 1: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ;
- nei successivi commi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 si aggiunge che (comma 2) "l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente", la quale (comma 3) "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa";
- rimuovendo i dubbi di applicabilità della SCIA all'edilizia, il successivo comma 6-bis precisa che "nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali". Ai sensi del comma 6-ter, "la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104";
- tra le novità recentemente introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 del 09 agosto 2013, è stata ampliata la fattispecie della "ristrutturazione edilizia" (con conseguente variazione del testo dell'articolo 3, comma 1, lett. d e dell'articolo 10, comma 1, lettera c, D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della "sagoma";
- secondo il nuovo articolo 3, comma 1, lett. d D.P.R. 380/2001 sono da considerarsi di ristrutturazione edilizia gli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza".
- per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino

di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

- secondo il nuovo articolo 10, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001 costituiscono interventi subordinati a permesso di costruire, oltre agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni";
- sono eseguibili mediante SCIA gli interventi edilizi elencati dall'articolo 22, commi 1 e 2, DPR 380/2001 e desumibili per esclusione dagli articoli 10 e 6 del DPR medesimo (ristrutturazione edilizia leggera), conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonché le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

VISTO CHE:

- in sede di conversione del DL 69/2013 nella legge 98/2013 è stata prevista una limitazione all'ambito applicativo della SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;
- in particolare, con l'art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l'art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone, al comma 4, che:
 - All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
 - Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 - Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
 - Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

CONSIDERATO CHE:

- con atto di CC n. 9 del 25.1.2002 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG);
- con atto di CC n. 37 del 20.12.2002 è stato approvato in via definitiva il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG);
- con atto di CC n. 8 del 18.3.2011 è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT),
- con atto di CC n. 33 del 21.11.2011 è stato approvato in via definitiva il Piano di Governo del Territorio (PGT);
- gli atti del PGT acquistano efficacia con la pubblicazione sul BURL (art. 13 comma 11 legge regionale Lombardia n. 12/2005);
- tale pubblicazione ad oggi non è ancora intervenuta;

- sino all'efficacia del P.G.T., ai fini della conformità urbanistica degli interventi, occorre fare riferimento al più restrittivo tra i due strumenti urbanistici (PRG e PGT) approvati (art. 12 comma 3 DPR 380/2001 e art. 13 comma 12 legge regionale Lombardia n. 12/2005);
- il suddetto PGT individua gli ambiti storici, definiti come "tessuto storico e nuclei di antica formazione", corrispondenti alle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 e costituiti dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- per tali ambiti il PGT individua specifiche politiche mirate prioritariamente alla tutela e alla salvaguardia dei caratteri di valore storico e testimoniale.

RITENUTO CHE:

- è opportuno confermare le strategie e gli obiettivi di PGT in relazione agli ambiti storici, definiti come "tessuto storico e nuclei di antica formazione";
- nell'ottica della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale dei suddetti ambiti, la facoltà consentita dall'art. 23-bis non pare idonea in considerazione della specifica realtà comunale di San Damiano al Colle;
- per tali motivi, l'Amministrazione comunale intende salvaguardare i suddetti ambiti da possibili interventi di demolizione e ricostruzione, o varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante SCIA, a discapito delle necessarie verifiche e dei provvedimenti in capo agli Uffici comunali a tutela dei valori sopra evidenziati;

VISTI

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli articoli 41 e 42 della LR Lombardia 12/2005 e s.m.i.;
- l'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013;
- il D. Lgs. 33/2013;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Consigliere Comunale Riccardi.

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. n° 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

DELIBERA

1. Per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis D.P.R. 380/2001, quali ambiti oggetto di esclusione dall'applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, le aree evidenziate nelle tavole di P.G.T. (approvato definitivamente con atto di CC n. 33 del 21.11.2011) in ambito "Tessuto Storico e Nuclei di Antica Formazione"
2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in via permanente nel sito internet del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE

N.....10.... DEL...16/06/2014.....

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI NON E' APPLICABILE LA SEGNALAZIONE CERTI-

OGGETTO: FICATA DI INIZIO DI ATTIVITA' (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE, COMPORNTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE

Li, 04 GIU. 2014



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Rossi", written over the official stamp.

RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

IL PRESIDENTE

F.to Vercesi Cesarino Giuliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Beltrame

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **23 GIU. 2014** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dall'Ufficio Comunale, li..... **23 GIU. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Beltrame

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Comunicata al Prefetto di Pavia il.....- prot. n.....
- E' divenuta esecutiva per scadenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data.....

Dall'Ufficio Comunale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE